

ATTI DI GIOVANNI PAOLO II

Discorso alla Rota Romana, 27 gennaio 1997 (L'Osservatore Romano, 27-28 gennaio 1993, p. 6) (*).

Monsignor Decano,
Illustri Prelati Uditori ed Officiali della Rota Romana!

1. Sono lieto di incontrarvi in questo annuale appuntamento, che esprime e consolida lo stretto legame che unisce il vostro lavoro al mio ministero apostolico.

Saluto cordialmente ciascuno di voi, Prelati Uditori, Officiali e quanti prestate servizio nel Tribunale della Rota Romana, componenti dello Studio Rotale, Avvocati Rotali. Ringrazio in particolare Lei, Monsignor Decano, per le gentili parole che mi ha rivolto e per le considerazioni che, pur in maniera concisa, ha or ora proposto.

2. Seguendo la consuetudine di offrire in questa circostanza delle riflessioni su un argomento attinente al diritto della Chiesa e, in modo particolare, all'esercizio della funzione giudiziaria, desidero intrattenermi sulla tematica, a voi ben nota, dei *riflessi giuridici degli aspetti personalistici del matrimonio*. Senza entrare in problemi particolari, relativi ai diversi capitoli di nullità matrimoniale, mi limito a ricordare alcuni capisaldi, da tenere ben presenti per un ulteriore approfondimento del tema.

Fin dai tempi del Concilio Vaticano II, ci si è chiesto quali conseguenze giuridiche derivassero dalla visione del matrimonio contenuta nella Costituzione pastorale *Gaudium et spes* (nn. 47-52). In effetti, la nuova codificazione canonica in questo campo ha ampiamente valorizzato la prospettiva conciliare, pur tenendosi lontana da alcune interpretazioni estreme che, ad esempio, consideravano la «intima communitas vitae et amoris coniugalis» (*ivi*, n. 48) come una realtà non implicante un «vinculum sacrum» (*ivi*) con una specifica dimensione giuridica.

Nel Codice del 1983 si fondono armonicamente formulazioni di origine conciliare, come quella sull'oggetto del consenso (cfr. can. 1057 § 2), nonché sulla duplice ordinazione naturale del matrimonio (cfr. can. 1055 § 1), in cui sono poste direttamente in primo piano le persone dei nubenti, con principi della tradizione disciplinare, come quello del «favor matrimonii» (cfr. can. 1060). Ciò nonostante, vi sono

(*) Vedi *nota* alla fine del documento.

sintomi che mostrano la tendenza a contrapporre, senza possibilità di una sintesi armoniosa, gli aspetti personalistici a quelli più propriamente giuridici: così, da un lato, la concezione del matrimonio quale dono reciproco delle persone parrebbe dover legittimare una indefinita tendenza dottrinale e giurisprudenziale all'allargamento dei requisiti di capacità o maturità psicologica e di libertà e consapevolezza necessari per contrarlo validamente; dall'altro, proprio certe applicazioni di questa tendenza, facendo emergere gli equivoci in essa presenti, vengono giustamente percepite come contrastanti con il principio dell'indissolubilità, non meno fermamente ribadito dal Magistero.

3. Per affrontare il problema in modo perspicuo ed equilibrato, occorre aver ben chiaro il principio che la *valenza giuridica* non si giustappone come un corpo estraneo alla *realtà interpersonale* del matrimonio, ma ne costituisce *una dimensione veramente intrinseca*. I rapporti tra i coniugi, infatti, come quelli tra i genitori ed i figli, sono anche costitutivamente *rapporti di giustizia*, e perciò sono realtà di per sé giuridicamente rilevanti. L'amore coniugale e paterno-filiale non è solo inclinazione dettata dall'istinto, né è scelta arbitraria e reversibile, ma è *amore dovuto*. Mettere, perciò, la persona al centro della civiltà dell'amore non esclude il diritto, ma piuttosto lo esige, portando ad una sua riscoperta quale realtà interpersonale e ad una visione delle istituzioni giuridiche che metta in risalto il loro costitutivo legame con le stesse persone, così essenziale nel caso del matrimonio e della famiglia.

Il Magistero su questi temi va ben oltre la sola dimensione giuridica, ma la tiene costantemente presente. Ne consegue che una fonte prioritaria per comprendere ed applicare rettamente il diritto matrimoniale canonico è lo stesso Magistero della Chiesa, al quale spetta l'interpretazione autentica della parola di Dio su queste realtà (cfr. *Dei verbum*, n. 10), compresi i loro aspetti giuridici. Le norme canoniche non sono che l'espressione *giuridica* di una realtà *antropologica e teologica* sottostante, ed a questa occorre rifarsi anche per evitare il rischio di interpretazioni di comodo. La garanzia di certezza, nella struttura comunionale del Popolo di Dio, è offerta dal Magistero vivo dei Pastori.

4. In una prospettiva di autentico personalismo, l'insegnamento della Chiesa implica l'affermazione della possibilità della costituzione del matrimonio quale *vincolo indissolubile* tra le persone dei coniugi, essenzialmente indirizzato al bene dei coniugi stessi e dei figli. Di conseguenza, contrasterebbe con una vera dimensione personalistica quella concezione dell'unione coniugale che, mettendo in dubbio tale possibilità, portasse alla negazione dell'esistenza del matrimonio ogniqualvolta siano sorti dei problemi di convivenza. Alla base di un siffatto atteggiamento emerge una *cultura individualistica*, che è in antitesi rispetto ad un *vero personalismo*. «L'individualismo suppone un uso della libertà nel quale il soggetto fa ciò che vuole, «stabilendo» egli stesso «la verità» di ciò che gli piace o gli torna utile. Non ammette che altri «voglia»

o esiga qualcosa da lui nel nome di una verità oggettiva. Non vuole « dare » ad un altro sulla base della verità, non vuole diventare un « dono sincero » (*Lettera alle Famiglie*, n. 14).

L'aspetto personalistico del matrimonio cristiano comporta una *visione integrale dell'uomo* che, alla luce della fede, assume e conferma quanto possiamo conoscere con le nostre forze naturali. Essa è caratterizzata da un sano realismo nella concezione della libertà della persona, posta tra i limiti e i condizionamenti della natura umana gravata dal peccato e l'aiuto mai insufficiente della grazia divina. In quest'ottica, propria dell'antropologia cristiana, entra anche la coscienza circa la necessità del sacrificio, dell'accettazione del dolore e della lotta come realtà indispensabili per essere fedeli ai propri doveri. Sarebbe perciò fuorviante, nella trattazione delle cause matrimoniali, una concezione, per così dire, troppo « idealizzata » del rapporto tra i coniugi, che spingesse ad interpretare come autentica incapacità ad assumere gli oneri del matrimonio la normale fatica che si può registrare nel cammino della coppia verso la piena e reciproca integrazione sentimentale.

5. Una corretta valutazione degli elementi personalistici esige, altresì, che si tenga conto dell'*essere della persona* e, concretamente, dell'essere della sua dimensione coniugale e della conseguente inclinazione naturale verso il matrimonio. Una concezione personalistica sostanziata di puro soggettivismo e, come tale, dimentica della *natura della persona umana* — assumendo ovviamente il termine « natura » in senso metafisico —, si presterebbe ad ogni sorta di equivoci, anche nell'ambito canonico. Vi è certamente un'*essenza del matrimonio*, descritta dal can. 1055, la quale permea l'intera disciplina matrimoniale, come appare dai concetti di « proprietà essenziale », « elemento essenziale », « diritti e doveri matrimoniali essenziali », ecc. Questa realtà essenziale è una possibilità aperta in linea di principio ad ogni uomo e ad ogni donna; anzi, essa rappresenta un vero cammino vocazionale per la stragrande maggioranza dell'umanità. Ne consegue che, nella valutazione della capacità o dell'atto del consenso necessari alla celebrazione di un valido matrimonio, non si può esigere ciò che non è possibile richiedere alla generalità delle persone. Non si tratta di minimalismo pragmatico e di comodo, ma di una *visione realistica della persona umana*, quale realtà sempre in crescita, chiamata ad operare scelte responsabili con le sue potenzialità iniziali, arricchendole sempre di più con il proprio impegno e l'aiuto della grazia.

In quest'ottica il *favor matrimonii* e la conseguente presunzione di validità del matrimonio (cfr. can. 1060) appaiono non solo come conseguenze perfettamente consone con la realtà specifica del matrimonio. Resta, tuttavia, il difficile compito, a voi ben noto, di determinare, anche con l'aiuto della scienza umana, quel minimo al di sotto del quale non si potrebbe parlare di capacità e di consenso sufficiente per un vero matrimonio.

6. Da tutto ciò ben si vede quanto esigente ed impegnativo sia il compito affidato alla Rota Romana. Attraverso la sua qualificata attività giuri-

sprudenziiale, non soltanto si provvede ad assicurare la tutela dei diritti di singoli *christifideles*, ma si dà, al tempo stesso, un contributo significativo all'accoglienza del disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia sia nella comunità ecclesiale che, indirettamente, nell'intera comunità umana.

Nell'esprimere, pertanto, la mia gratitudine a voi che, direttamente o indirettamente, collaborate in tale servizio e nell'esortarvi a perseverare con rinnovato slancio nella vostra mansione che tanta rilevanza riveste per la vita della Chiesa, di cuore vi imparto la mia Benedizione, che volentieri estendo a quanti operano nei Tribunali ecclesiastici di ogni parte del mondo.

Commento al discorso di Giovanni Paolo II al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario.

Il tradizionale discorso di Giovanni Paolo II al Tribunale della Rota Romana ancora una volta prende in considerazione le conseguenze giuridiche dell'applicazione in ambito matrimoniale dell'indirizzo di tipo personalista. Il messaggio del Santo Padre intende affrontare il tema da una prospettiva per così dire fondamentale, cercando di « ricordare alcuni capisaldi, da tenere ben presenti per un ulteriore approfondimento del tema » (n. 2.). Intendiamo soffermarci soltanto su alcuni di essi ⁽¹⁾, quelli che — a nostro parere — costituiscono il cardine di tutto il discorso: l'attenzione agli aspetti ontologici o metafisici della persona umana e della coniugalità (n. 5) nonché a quelli antropologici e teologici (n. 3) è imprescindibile al momento di effettuare una analisi giuridica della realtà matrimoniale, la quale va affrontata con « sano realismo » giuridico (n. 4).

1. « Una corretta valutazione degli elementi personalistici esige che si tenga conto dell'essere della persona e, concretamente, dell'essere della sua dimensione coniugale e della conseguente inclinazione naturale verso il matrimonio » (n. 5).

Nel leggere il discorso del Santo Padre abbiamo rievocato la lettura di una delle sue opere filosofiche — *I fondamenti dell'ordine etico* ⁽²⁾ — pubblicata in lingua italiana nei primi anni del suo pontificato, nella quale amava usare l'espressione « personalismo tomista » ⁽³⁾ per riferirsi

(1) Per un commentario che segue più da vicino il testo del discorso del Papa si veda NAVARRETE, U., *Commentarium ad allocutionem Ioannis Pauli II ad praelatos et officiales Rotae Romanae, die 27 ianuarii 1997 habitam*, in «Periodica», 86 (1997), pp. 363-385.

(2) WOJTYLA, K., *I fondamenti dell'ordine etico*, Città del Vaticano 1980.

(3) *Ibidem*, pp. 141-152.

appunto ad un personalismo che né trascura né si oppone alle migliori espressioni della tradizione filosofica cristiana. Nel suo discorso alla Rota romana si legge, infatti, che «una corretta valutazione degli elementi personalistici esige che si tenga conto dell'essere della persona e, concretamente, dell'essere della sua dimensione coniugale e della conseguente inclinazione naturale verso il matrimonio. Una concezione personalistica sostanziata di puro soggettivismo e, come tale, dimentica della *natura della persona umana* — assumendo ovviamente il termine «natura» in senso metafisico — si presterebbe ad ogni sorta di equivoci, anche nell'ambito canonico» (n. 5).

Nella soppraccitata opera filosofica, l'autore accennava alle tensioni che si sono venute a trovare tra la nozione di persona e quella di natura. Non poche correnti di pensiero contemporanee partono da una nozione di natura «ridotta» e di conseguenza l'affermazione dell'esistenza di un *diritto naturale* sembrerebbe andare sempre in detrimento della dignità della persona. Prendendo le mosse dalle nozioni classiche di persona — «*persona est rationalis naturae individua substantia*» — e di diritto naturale — «*participatio legis aeternae in rationali creatura*» — l'autore concludeva che tra questi concetti «non c'è contrapposizione, non c'è discordanza. C'è coerenza. Il diritto corrisponde alla persona. Ancor di più, non solo le corrisponde, ma conferisce a questa persona il posto giusto nell'ordine oggettivo del mondo»⁽⁴⁾.

La natura in senso metafisico (così nei due testi soppraccitati) dunque, non serve solo a fondamento della morale ma anche del diritto. Anzi, il diritto naturale scaturisce dalla persona: è proprio ciò che corrisponde alla persona, che la contraddistingue e la nobilita. «*La valenza giuridica* — segnala il Papa nel suo discorso — non si giustappone come un corpo estraneo alla *realtà interpersonale* del matrimonio, ma ne costituisce una *dimensione veramente intrinseca*. I rapporti tra i coniugi, infatti, come quelli tra i genitori ed i figli, sono anche costitutivamente *rapporti di giustizia*» (n. 3).

La prospettiva scientifica nella quale viene a studiarsi la realtà familiare — qui il Papa accomuna il vincolo coniugale con quello paterno-filiale, quali realtà intrinsecamente giuridiche — sarebbe diametralmente opposta alla prospettiva adoperata dai contemporanei diritti di famiglia degli Stati occidentali. È paradigmatica la immagine jemoliana per via della quale la famiglia sarebbe vista come «una isola solo lambita dal diritto». Vale a dire, l'istinto, l'affetto maritale e i mille gesti con cui i membri della famiglia si manifesterebbero vicendevolmente il loro amore nell'intimità del focolare sarebbero in se stesse delle realtà non-

⁽⁴⁾ *Ibidem*, p. 138. L'autore segnala, però, che sia la natura che la persona vanno capite «in senso metafisico» (p. 136), poiché altrimenti verrebbero a crearsi conflitti che, a ben guardare, sono solo apparenti.

giuridiche e resterebbero tali nella stessa misura in cui i protagonisti riuscissero a stare alla larga del mondo del diritto. Nella stragrande maggioranza dei casi, il « diritto » solo lambirebbe le spiagge di questa isola felice, che è la patria dell'amore.

Solo nel caso del conflitto, quando arriva l'ora amara dell'incomprensione e delle liti, quella felice isola perirebbe annegata dalle acque del diritto, proprio perché — in questa visione — amore e diritto sono visti quali realtà incompatibili e contrapposte. Le norme « giuridiche » servirebbero appunto per risolvere quei « problemi » che non dovrebbero mai insorgere se le cose andassero per il loro giusto verso. Nel momento del conflitto, quell'isola entra in contatto con il mondo del giurista; in un modo simile a una persona che entra in contatto con la medicina (e con i medici) nel momento della malattia.

Alla base di questa immagine — « isola solo lambita dal Diritto » — si può trovare il risultato di un articolato processo di « riduzionismi »: « il diritto si identifica con la norma — normativismo —, questa con la norma positiva — positivismo — e alla fine quest'ultima viene ridotta alla norma emanata o fatta valere dallo Stato — statualismo — »⁽⁵⁾. Una volta « ridotto » così il fenomeno giuridico — fino al punto di identificarlo con la forza o il potere — non deve stupire se non si trova nessun punto di contatto tra ciò che è giuridico, da un lato, e la famiglia o l'amore, dall'altro. Al massimo, possono essere soltanto superficialmente « toccati » dalla forza dello Stato: ed è proprio per ciò che la visione dell'isola solo lambita dal diritto ha il suo fascino e conferisce alla famiglia una dignità senza paragoni⁽⁶⁾. La sua struttura è così delicata da essere incompatibile con la forza ed il potere, con ogni forma di violenza anche se istituzionalizzata.

Questo modo di capire la famiglia (e la persona) non hanno niente a che fare con la visione offertaci dal Romano Pontefice, la quale ci porterebbe piuttosto a rovesciare l'immagine jemoliana: la famiglia non va equiparata ad una isola lambita dal diritto, proprio perché il diritto (naturale) è dentro di essa, piuttosto che fuori. Faremmo meglio a paragonare la famiglia con un generatore di Diritto, una « forza » o esigenza naturale che scaturisce dal cuore della prima comunità di persone, un

(5) ERRÁZURIZ M., C.J., *El matrimonio como conjunción entre amor y derecho en una óptica realista y personalista*, in *Scripta Theologica*, 16 (1994), p. 1023.

(6) La comprensione del Diritto quale strumento normativo dello Stato non è nemmeno estranea ai sociologi, anche a quelli che cercano di attribuire o di riconoscere alla famiglia una « soggettività sociale » di primo ordine. Al riguardo si vedano, BELARDINELLI, S., *Il gioco delle parti. Identità e funzioni della famiglia in una società complessa*, AVE, Roma 1996; DONATI, P.P., *La nuova cittadinanza della famiglia*, in AA.VV., *Terzo rapporto sulla famiglia in Italia*, Edizione Paoline, Milano 1993; ID., *Lineamenti di sociologia della famiglia*, Monduzzi, Firenze 1994.

insieme di norme che stanno alla base di qualsivoglia ordinamento o Diritto di famiglia (sia esso civile o canonico).

Questa visione è proprio quella che si nasconde dietro le classiche affermazioni — così abbondanti appunto in campo matrimoniale e familiare — relative alla cosiddetta *inclinatio naturae* (intesa in senso metafisico), lo stesso che nessuna autorità umana può supplire. Queste e altre affermazioni e principi del Diritto matrimoniale non sono altro che la più immediata conseguenza della giuridicità del matrimonio e della famiglia.

Purtroppo, la contemporanea concezione del matrimonio è così diffusa — anche in ambienti canonistici — che i sopraccitati principi della tradizione canonica sono interpretati in modo estrinseco, quali norme o principi dell'ordinamento canonico — vale a dire, delle « norme positive » — e non invece quali esigenze derivanti dalla realtà stessa del matrimonio e della famiglia ed aventi la capacità di conferire razionalità giuridica all'intero ordinamento giuridico che, appunto, su di essa si struttura e organizza.

Forse per questo motivo — e cioè, per il fatto che le espressioni e i principi classici sono facilmente fraintesi — ci sembra una buona strada quella così audacemente intrapresa dallo stesso Pontefice nella sua *Lettera alle famiglie*, quando si attribuisce alla famiglia l'epiteto di « società sovrana » (7). Non c'è in questa espressione nessuna intenzione rivoluzionaria, ma la volontà di esprimere con forza e convinzione, nonché con termini di natura politica, la « natura del matrimonio e della famiglia » cioè le esigenze intrinseche di queste istituzioni naturali (8). La sovranità indica un potere che appartiene soltanto alla famiglia quale prima comunità di persone creata da Dio: quello di essere la sorgente dell'identità personale e cioè « la genealogia della persona » (9).

I primi vincoli giuridici sono quelli familiari, i quali da nessuna altra autorità sulla terra possono essere creati se non dall'uomo e dalla donna coniugati ed in quanto essi sono coniugati. Questa affermazione poggia sulla considerazione metafisica della natura della persona, del matrimonio e della famiglia.

2. « I rapporti tra i coniugi, infatti, come quelli tra i genitori ed i figli, sono anche costitutivamente rapporti di giustizia, e perciò sono realtà di per sé giuridicamente rilevanti. L'amore coniugale e paterno-fi-

(7) GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle famiglie*, n. 17.

(8) Un'ottima spiegazione di questa espressione la si può trovare in VILADRICH, P.J., *La famiglia sovrana*, in *Ius Ecclesiae*, 7 (1995), pp. 539-550.

(9) Nella sua *Lettera alle famiglie* n. 19, il Romano Pontefice non esita ad attribuire alla famiglia una sua sacramentalità — in senso lato — nell'ordine della creazione, la quale è intimamente collegata appunto con il suo carattere sovrano.

liale non è solo inclinazione dettata dall'istinto, né è scelta arbitraria e reversibile, ma è amore dovuto» (n. 3).

L'espressione «*amore dovuto*» è pienamente comprensibile soltanto in un contesto antropologico in cui vadano integrati gli apporti personalistici degli ultimi decenni con i principi portanti della tradizione canonica (con base metafisica). In questa espressione, sembra che il Romano pontefice voglia indicare la via che porterebbe a superare l'attuale «*tendenza a contrapporre, senza possibilità de una sintesi armoniosa, gli aspetti personalistici a quelli più propriamente giuridici*» (n. 2)⁽¹⁰⁾. È, in una comprensione metafisica del matrimonio: paradigmaticamente radicata senso è il concetto di «*vincolo coniugale uno e indissolubile*» in cui — da quella prospettiva ontologica — si vedeva proprio l'essenza del matrimonio, quella realtà trascendente e interpersonale che sottostava alla vita ed esistenza dei coniugi, senza che esso potesse venir meno finché essi restavano in vita. Di pari passo, è anche evidente che in quella tradizione e muovendo da quella prospettiva metafisica, mancavano — anzi erano pressoché inesistenti — delle riflessioni approfondite sull'essenza dell'amore coniugale così come sulla sua natura giuridica.

Le riflessioni sull'amore coniugale sono scaturite nella cultura contemporanea in genere e nell'ambito canonistico in specie dalla mano dei pensatori, filosofi, teologi e moralisti di taglio personalistico. Proprio questa corrente di pensiero ha contribuito ad un arricchimento epocale della dottrina cattolica sul matrimonio e la famiglia. Tuttavia, l'ambito giuridico è il terreno privilegiato ove possano essere messi a fuoco tanto i pregi quanto i limiti delle diverse linee dottrinali. In questo ambito giuridico, la pietra di inciampo è il rispetto del principio dell'indissolubilità: «*ciò che Dio ha unito non lo separi l'uomo*». Con questa verità — che il Papa ama definire quale «*verità del principio*», vale a dire, metafisica, ontologica, connaturale al matrimonio stesso — deve misurarsi qualsivoglia dottrina o corrente di pensiero relativa alla sessualità e alla famiglia. È risaputo che proprio alla luce di questa verità non poche dottrine vanno qualificate «*antipersonalistiche*», malgrado cerchino di camuffare il loro messaggio mediante l'uso della terminologia personalista.

La sintesi armoniosa delle tensioni che si son venute a creare tra il personalismo e la dimensione giuridica del matrimonio non può consistere nella semplice distinzioni di piani, quasi che il personalismo e la logica personalista — con tutta la terminologia che esso ha portato

⁽¹⁰⁾ Riferendosi proprio a questo brano del discorso, NAVARRETE, U., *Commentarium...*, cit., p. 375, segnala: «Direi che nella trentina d'anni passati dal Concilio ad oggi questa contrapposizione ha costituito la *crux* della dottrina e della giurisprudenza matrimoniali, senza che né la dottrina né la giurisprudenza siano stati capaci di trovar ancora una "sintesi armoniosa" di tutti gli elementi in gioco».

con sé (bene della persona, il *bonum coniugum*, il dono di se stesso, l'amore, il perfezionamento reciproco, ecc.) — dovessero essere circoscritti all'ambito della morale e della pastorale, ma fossero da ritenere « irrilevanti » nell'ambito giuridico, come se essi fossero resi colpevoli delle imprecisioni e confusioni dottrinali e di tutte le conseguenze negative che sono derivate dalla mancata « sintesi armoniosa ». La colpa di questi insoddisfacenti (e talvolta intollerabili) esiti pastorali e pratici non va, dunque, attribuita al personalismo bensì a chi ne ha fatto di esso un uso indebito. Proprio perché il personalismo non ne ha colpa, il giurista non può « arroccarsi » in posizioni tradizionali (apparentemente) sicure poiché collaudate e rigettare i concetti e la logica personalista ritenendoli *a priori* perniciosi.

Il discorso del Santo Padre rivaluta il personalismo e, così facendo, impedisce al giurista di guardare indietro con nostalgia, nell'intento di fare riemergere tutti i concetti e gli strumenti logici della tradizione giuridica canonica. Il personalismo, ormai, fa parte della tradizione canonica, malgrado non si sia arrivati ad amonizzare tutti i suoi aspetti con le esigenze giuridiche del matrimonio e della famiglia. Questa è stata (e rimane ancora) la principale sfida recata ai giuristi di questo nostro secolo.

La sintesi armoniosa tra personalismo e metafisica (diritto) va, dunque, trovata nel maggiore approfondimento dell'espressione « *amore dovuto* ». A ben guardare, è proprio ciò che lo stesso Romano Pontefice ha realizzato nella sua « audace » *Lettera alle famiglie*, poiché in essa vengono usate le nuove categorie di stampo personalistico da lui inserite in una nuova e più profonda comprensione metafisica della persona umana. La persona è un essere chiamato all'amore, tanto perché merita di essere amato dagli altri quanto perché realizza e trova se stesso soltanto nell'amore, nel dono di sé. Sono « comunità di persone » quelle il cui « loro modo proprio di esistere e di vivere insieme è la comunione: *communio personarum* »⁽¹¹⁾.

È in questo contesto antropologico dove va inserita la frase del Discorso del Papa a la Rota romana: « I rapporti tra i coniugi, infatti, come quelli tra i genitori ed i figli, sono anche costitutivamente *rapporti di giustizia*, e perciò sono realtà di per sé giuridicamente rilevanti. L'amore coniugale e paterno-filiale non è solo inclinazione dettata dall'istinto, né è scelta arbitraria e reversibile, ma è *amore dovuto* » (n. 3). Qui si parla di « rapporti » diversi che generano amori diversi, dovuti in giustizia. All'interno della famiglia, prima comunità di persone, vanno individuate e precisate concrete « relazioni giuridiche », che hanno in comune il fatto di generare *amore intimo e familiare dovuto in giustizia*. Va precisato che in queste parole del Santo Padre son accomunate e messe insieme la relazione coniugale e quella paterno-filiale, come se si volesse indicare

(11) *Lettere alle Famiglie*, n. 7.

che una comprensione della coniugalità e dell'amore coniugale si debba trovare nell'approfondimento di ciò che tale relazione e tale amore dovuto hanno in comune con la relazione e l'amore paterno-filiali.

La dottrina e la giurisprudenza canoniche di questo fine secolo hanno prestato una grande attenzione al concetto di amore coniugale ed a quello della comunione di persone (che è frutto dell'amore). Non c'è stato, invece, un approfondimento parallelo della nozione di « relazione familiare », malgrado l'uso e l'abuso dell'espressione « relazione interpersonale » possano fare pensare altrimenti. Il personalismo ha portato con sé un allargamento della metafisica classica: basti pensare alla nozione stessa di « relazione », la quale è passata dall'ambito delle categorie accidentali⁽¹²⁾ a quello trascendentale, fino al punto di incentrarla nel cuore della nozione di persona chiamata alla comunione⁽¹³⁾.

La condizione sessuata (così come le relazioni familiari strutturate su di essa) sono costitutive della persona umana. La identità sessuale (così come le identità familiari strutturate su di essa) accompagnano la persona in tutto il suo percorso esistenziale: sono identità sottostanti la vita della persona e non possono venir meno, non possono cambiare. È proprio la famiglia la comunità di persone a cui Dio ha affidato il compito di generare le identità familiari della persona, le quali non sono altro che gli aspetti soggettivi messi all'estremo di una concreta relazione familiare. Nel crearsi la relazione familiare vengono con essa generate le identità che la costituiscono in modo specifico.

Alla base delle nozioni di comunione e di amore si trova la nozione di relazione. Le persone vanno amate per ciò che sono: in quanto persone, vanno amate per se stesse; ma in quanto costituite da una concreta relazione interpersonale, l'amore è dovuto in giustizia e si concretizza in prestazioni o azioni giuridicamente ben determinate. Questo è il caso della relazione familiare, che « è quella relazione che, da un lato, unisce due persone in virtù di alcuna delle linee di identità originali e primordiali che, nel derivare dalla loro condizione sessuata, sono irriducibili ed inconfondibili e, da un altro lato, determina le esigenze di giustizia necessarie affinché, fra le suddette persone, possa sussistere una vera comunione »⁽¹⁴⁾. L'amore coniugale « è quell'amore di amicizia, dovuto in giustizia, che unisce in comunione di persone l'uomo e la donna

⁽¹²⁾ Nella misura in cui metafisica classica era fortemente improntata dalla cosmologia, l'accidente relazione era uno dei più infimi modi di essere, poiché si riduceva ad un mero riferimento estrinseco dall'ente riguardo ad altri enti: *essere ad* ma non si può dimenticare la magnifica dottrina nelle persone divine quali relazioni insussistenti.

⁽¹³⁾ Un recente lavoro riassuntivo delle tendenze odierne di « allargamento della metafisica » si trova in CASTILLA, B., *Persona femenina e persona masculina*, Rialp, Madrid, 1996.

⁽¹⁴⁾ Abbiamo sviluppato questa nozione di relazione familiare in CARRERAS, J.-

che si sono uniti legittimamente in matrimonio e che perciò sono l'uno per l'altra coniugi»⁽¹⁵⁾.

3. «*L'aspetto personalistico del matrimonio cristiano comporta una visione integrale dell'uomo che, alla luce della fede, assume e conferma quanto possiamo conoscere con le nostre forze naturali. Essa è caratterizzata da un sano realismo nella concezione della libertà della persona, posta tra i limiti e i condizionamenti della natura umana gravata dal peccato e l'aiuto mai insufficiente della grazia divina*» (n. 4).

Il Romano Pontefice ci mette in guardia rispetto certi «personalismi» utopici o troppo idealistici — che porterebbero a visioni quasi angeliche dell'amore e del matrimonio — per consigliare atteggiamenti più realistici. A tale scopo giova, ancora una volta, il mettere insieme il rapporto coniugale con quello paterno-filiale. La costituzione della comunità coniugale richiede un atto di amore in cui è tutta la persona del nubente che si dona nella sua dimensione coniugale e tutta la persona che si riceve. Tuttavia, il «dono di sé» non è un atto eroico né paragonabile a quello con cui i martiri della fede fanno il sacrificio della loro vita. Malgrado si tratti di un atto di grande spessore morale ed antropologico, il dono di sé è una realtà accessibile o raggiungibile nella vita ordinaria, quotidiana, di ogni singolo essere umano.

Anzi, ogni vero amore personale è tale soltanto a patto di includere una uscita da se stesso ed un'accettazione dell'altro che veramente possono essere qualificati come «dono di sé». Senza di esso non c'è autentico amore personale, ma solo istinto, sentimenti o pulsioni passionali. Il dono di sé, dunque, è un elemento integrante di ogni amore di amicizia: quello con cui gli amanti vogliono «l'altro» come un bene in se stesso. Così deve essere in ogni amore familiare: quello dei genitori verso dei figli; quello dei fratelli tra di loro; quello che unisce i coniugi. Non è il «dono di sé» ciò che specifica gli amori personali, bensì il tipo di relazione che sta alla base di ciascuno di essi.

L'aver portato l'amore coniugale allo stesso livello dell'amore paterno-filiale suppone, infatti, la dimostrazione di un sano realismo. Non è più difficile costituire la relazione coniugale che quella paterno-filiale: in entrambi i casi esiste un atto d'amore, di donazione delle persone, ma si tratta di un atto a cui si sentono portate le persone degli amanti. Non si tratta di «super-atti» realizzati da super-uomini o super-donne, con i quali essi rinunciarebbero a se stessi e farebbero un dono incondizionato ed omni-comprendivo di tutta la loro persona, sia in senso cronologico che qualitativo.

FRANCESCHI, H., *Introduzione al diritto canonico del matrimonio e della famiglia*, Dispense ad uso degli studenti, *pro manuscripto*, Roma 1996, pp. 19-29.

(15) *Ibidem*, p. 24.

Il Romano Pontefice fa riferimento proprio alla valutazione giuridica della capacità matrimoniale, perché e proprio qui che si manifestano più facilmente le conseguenze di una visione « troppo "idealizzata" del rapporto tra i coniugi, che spingesse ad interpretare come autentica incapacità ad assumere gli oneri del matrimonio la normale fatica che si può registrare nel cammino della coppia verso la piena e reciproca integrazione sentimentale » (n. 4).

Tra la relazione coniugale e quella filiale ci sono notevoli differenze e perciò esse non possono essere trattate dallo stesso modo dal punto di vista giuridico; tuttavia, occorre sottolineare il carattere « familiare » dell'una e dell'altra relazione, affinché possano essere analizzate le comuni conseguenze giuridiche, proprie cioè del loro essere familiare. Una di queste conseguenze è appunto il loro carattere fondante: sono relazioni vitali, dinamiche, e vanno valutate tenendo conto delle *inclinazioni naturali*, le quali sono da tenere presenti non soltanto nel momento costitutivo della relazione ma — anche ed innanzitutto — una volta costituita la relazione. La paternità, la maternità e la coniugalità non sono unicamente delle identità familiari, ma anche delle profonde *tendenze o inclinazioni* che stanno alla base dei rispettivi amori: paterno, materno e coniugale.

Insomma, a nostro parere, tra le principali vie « realistiche » che possono seguirsi nell'ambito della valutazione giuridica della capacità per celebrare il matrimonio vanno sottolineate queste due: da un lato, la considerazione della relazione coniugale e della comunione che su di essa si costruisce (attraverso l'amore) prendendo le mosse dalla prospettiva della famiglia e dei dinamismi familiari. Su questo aspetto abbiamo già abbondantemente parlato in queste pagine. In secondo luogo, per assecondare il consiglio del Romano Pontefice, sarebbe opportuno ripensare il ruolo che la *inclinatio naturae* ha svolto lungo i secoli nella dottrina e giurisprudenza canoniche allo scopo di misurare la capacità consensuale. È vero che talora la norma della pubertà era stata interpretata in modo prevalentemente biologico — e forse per ciò è stata accantonata in questo nostro secolo ⁽¹⁶⁾ —; tuttavia resta ancora aperta una considerazione positiva e realistica di ciò che rappresenta l'adolescenza quale momento vitale e quale criterio naturale minimo di capacità per celebrare il matrimonio ⁽¹⁷⁾.

Joan Carreras

⁽¹⁶⁾ Abbiamo già affrontato questo argomento in un nostro lavoro: CARRERAS, J., *L'antropologia e le norme di capacità per celebrare il matrimonio (i precedenti remoti del canone 1095 CIC '83)*, in « Ius Ecclesiae », 4 (1992), pp. 79-150.

⁽¹⁷⁾ Sull'incapacità si possono consultare i recenti scritti: ERRÁZURIZ, C.J., *Riflessioni sulla capacità consensuale nel matrimonio canonico*, in « Ius Ecclesiae », 6 (1994), pp. 449-464; TEJERO, E., *Naturaleza jurídica de la incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio y « ius connubii »*, in « Fidelium Iura », 6 (1996), pp. 227-336.